COMMISSIONE V

DIFESA

XXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione al Ministero per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie. (980) 273

PRESIDENTE 273, 274, 275, 276, 277
GUADALUPI 273
MEDA 274, 276, 277
COPPI ALESSANDRO 274
BOTTONELLI 274
BOSCO LUCARELLI, *Relatore* . . 274, 275, 277
ROSELLI 275, 276
CARRON 275, 277
VOCINO 275
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 276
CUTTITTA 276
MARZAROTTO 276, 277
AZZI 277

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie. (980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie.

GUADALUPI. Anche a nome dei colleghi di gruppo faccio una proposta formale di sospensiva, a norma dell'articolo 89 del Regolamento, perché a mio avviso la Commissione in sede legislativa non potrebbe discutere ed approvare alcun disegno di legge, dal momento che il Governo non ha ancora una convalidazione ufficiale da parte del Parlamento e quindi non è espressione della volontà del Parlamento stesso. Non ho bisogno qui di ripetere gli stessi argomenti che sono stati ampiamente sviluppati nell'aula e che hanno suscitato un senso di contrarietà del quale ci siamo anche resi conto. In quella circostanza è prevalso il senso dell'urgenza con cui il Parlamento ha dovuto affrontare la discussione del disegno di legge dei sei miliardi per il nostro ritorno in Somalia.

Motivi di urgenza non sussistono in sede di Commissione e, trattandosi di esaminare un disegno di legge che è stato presentato dal precedente Governo, prima che il nuovo si presentasse al Parlamento per ottenerne la fiducia e non avendo ancora il nuovo Governo ottenuto la fiducia, noi riteniamo che non si possa procedere all'esame del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento possono parlare due deputati, compreso il proponente, a favore della proposta e due contro.

MEDA. Una sospensiva sul disegno di legge in esame non avrebbe importanza eccessiva, perchè una decisione presa oggi o tra otto giorni non implicherebbe danni per gli interessati. Invece è importante la questione di principio che noi dobbiamo sostenere: la pienezza della capacità giuridica del Governo allo stato attuale. Mi guarderò bene dal riaprire la discussione che è stata fatta nell'aula: sono già state dette tutte le ragioni a favore e contro. Mi pare che non si possa riproporre questa questione quando vi è già una deliberazione dell'Assemblea in proposito, perchè la Commissione non può modificare la decisione dell'Assemblea e ritengo, quindi, che la richiesta di sospensiva non possa essere assolutamente accolta.

COPPI ALESSANDRO. Desidero sottolineare le giuste osservazioni del collega Meda. Oggi non è più possibile discutere se sia costituzionale o no la discussione di disegni di legge nell'attuale situazione parlamentare. Dal momento che la Camera in una questione identica si è espressa con un voto e dato che siamo parte della Camera, non possiamo che uniformarci alla precedente deliberazione.

BOTTONELLI. Concordo perfettamente con quanto ha detto il collega Guadalupi. Si dice che già il Parlamento su questa questione si è pronunciato e che noi come Commissione non possiamo prescindere da questa deliberazione. A parte il fatto che non essendovi la famosa Corte costituzionale è la maggioranza che stabilisce la costituzionalità del comportamento del Governo, e non un organismo supremo che stia al di fuori dei partiti, faccio presente che quando la maggioranza parlamentare si è pronunciata favorevolmente sulla pienezza dei poteri del Governo e sulla possibilità per esso di presentare un disegno di legge, vi era la questione dell'estrema urgenza. Infatti il Governo ha impostato tutta la questione sulla improcrastinabilità dell'esame del disegno di legge riguardante la Somalia. Qui non ci troviamo di fronte ad un problema di tale urgenza che non possa essere rinviato. Perciò, non essendovi, come giustamente mi si dice, i monsoni.... che urgono, credo che noi dovremmo sospendere e rinviare la discussione. Altrimenti anche in questo caso si ripeterebbe un colpo di forza da parte della maggioranza.

PRESIDENTE. A termini dell'articolo 89 hanno parlato due oratori contro e due a favore. Ritengo – e me ne assumo piena responsabilità – che non si possa mettere in votazione, la proposta Guadalupi in quanto la decisione presa dalla Camera preclude a noi ogni possibilità di discutere la questione, poiché la Camera ha già espresso il suo avviso sulla funzionalità del Governo.

Invito il relatore, onorevole Bosco Lucarelli, a svolgere la relazione.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, lo sfollamento dei quadri, conseguente all'applicazione del Trattato di pace, è oggi per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina regolato dal decreto legislativo 13 maggio 1947 n. 500, e per i sottufficiali dell'Aeronautica dal decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1220.

Effettuando lo sfollamento per singole categorie, secondo le norme stabilite dai predetti due decreti legislativi, si verifica l'inconveniente che molti sottufficiali, sebbene ottimi sotto il profilo professionale e militare, dovrebbero cessare dal servizio d'autorità, perché eccedenti rispetto agli organici di pace, mentre in altre categorie, per effetto del medesimo sfollamento, si viene a determinare una deficienza in confronto degli stessi organici.

È sembrato perciò opportuno, con il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, di conferire al Ministero della difesa la facoltà di trasferire, a domanda, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti ad altre deficitarie, in modo da evitare l'allontanamento dal servizio di ottimi elementi, colmando, almeno in parte, le deficienze che si verificano in altre categorie.

È ovvio che ciò non è possibile per l'Esercito, perché in esso esiste un ruolo unico di sottufficiali.

È da ricordare che nel decreto legislativo 3 febbraio 1938, n. 774, recante « norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari dell'Aeronautica » la facoltà di passaggio dall'una all'altra categoria è ammessa solo per i militari e graduati di truppa, per motivi eccezionali, e per esigenze di servizio.

Per la Marina, l'articolo 21, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sull'ordinamento del corpo equipaggi marittimi, quale risulta modificato dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1547, prevede anche per i sottufficiali la facoltà di effettuare trasferimenti di categoria o specialità, sia a domanda che di autorità, per sopperire a necessità organiche di carattere urgente.

Ma per le condizioni di urgenza richieste e per il tempo in cui fu concessa, tale facoltà appare inerente allo stato di guerra, onde fondatamente è sorto il dubbio della legittimità dell'esercizio di essa, anche in sede di sfollamento dei quadri.

Tale difficoltà sarà indubbiamente superata dall'approvazione di questo disegno di legge, il quale ha anche il pregio di garantire con norme precise sia l'idoneità tecnica del sottufficiale a prestare servizio in una categoria differente da quella di provenienza, sia la posizione in ruolo dei sottufficiali nella categoria in cui hanno luogo le immissioni.

Nell'articolo 3, infatti, è stabilito che i trasferimenti sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teorico-professionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente commissione d'avanzamento. La posizione in ruolo dei sottufficiali trasferiti, secondo i criteri dell'articolo 4, è stabilita dalla competente commissione d'avanzamento, tenendo conto dell'anzianità di entrata in servizio e dei loro precedenti di carriera, in modo da perequare per quanto possibile la progressione della carriera tra i sottufficiali delle diverse categorie, e di assicurare la necessaria valutazione di merito.

I trasferimenti hanno luogo solo a domanda, e le domande dovranno essere presentate dagli interessati nel termine di 60 giorni dalla data di inizio fissata dal Ministero della difesa.

La facoltà dei trasferimenti di categoria prevista dalla legge è limitata al termine di 6 mesi dalla data di sua pubblicazione, ritenendosi tale tempo sufficiente allo svolgimento dei previsti corsi di tirocinio teorico-pratici e conseguente giudizio di idoneità.

Sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole il Consiglio superiore della Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica. La sua attuazione non comporta alcun nuovo carico sul bilancio dello Stato.

Ritengo che il disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato in sede deliberante, meriti il vostro consenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSELLI. Vorrei che mi si dicesse in quale situazione si troverebbe il sottufficiale che non volesse presentare domanda di passaggio da una categoria all'altra, pur facendo parte della categoria giudicata eccedente e quali conseguenze finanziarie importerebbe l'eventuale passaggio. Potrebbe infatti darsi il caso di un sottufficiale che passando dall'una all'altra categoria venisse a trovarsi danneggiato economicamente.

CARRON. Io desidererei sapere perchè nel disegno di legge non si fa cenno all'Esercito.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Per i sottufficiali che non si avvarranno della facoltà di fare la domanda per il passaggio di categoria, si applicherà il decreto sul collocamento a riposo n. 500, del 13 maggio 1946 e quindi andranno a riposo se il Ministero lo crederà.

Riguardo alle eventuali sperequazioni di trattamento in seguito al passaggio da una categoria all'altra, io credo che occorra tener presente che nel disegno di legge si dà una certa elasticità di giudizio alla Commissione. Mentre il testo unico della Marina e dell'Esercito affermava il criterio rigido di calcolare semplicemente l'anzianità di servizio, l'attuale disegno legge dà una maggiore elasticità di giudizio alla Commissione di avanzamento, che deve cercare di evitare sperequazioni tra le diverse categorie. È evidente, però, che non vi dovrebbero essere queste sperequazioni, anche in linea di fatto, perchè i trasferiti conserveranno lo stesso grado. Eventuali differenze potrebbero riguardare soltanto le indennità, non il trattamento base.

Per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito vigono le norme del decreto n. 500, del 13 maggio 1946, concernenti lo sfollamento.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che l'Esercito ha pochissimi specializzati e gli stessi uffici interessati, interpellati, hanno dichiarato di non avere nessun interesse a nuovi trasferimenti perché i movimenti che era necessario fare sono stati fatti.

VOCINO. Per conoscenza personale del problema, posso affermare che le categorie specializzate, caratteristiche della Aeronautica e della Marina, che in relazioni al trattato di pace sono state limitate, si trovano con personale in esuberanza ed hanno quindi la necessità di mandarne a casa, mentre le categorie specializzate dell'Esercito non hanno

subito varianti notevoli essendo state, rispetto alle altre, piuttosto limitate.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La necessità di trasferire sottufficiali da categorie eccedenti sussiste soltanto per la Marina e l'Aeronautica e pertanto le preoccupazioni espresse per l'Esercito da alcuni colleghi non hanno ragione di essere. Faccio rilevare, poi, all'onorevole Roselli che l'articolo 2 stabilisce che i trasferimenti di cui trattasi hanno luogo a domanda e pertanto chi ne avrà convenienza farà la domanda. Peraltro, non ritengo debbano verificarsi sperequazioni economiche fra il trattamento della categoria di origine ed il nuovo.

ROSELLI. Ringrazio il relatore ed il sottosegretario dei chiarimenti fornitimi e mi auguro che le disposizioni del disegno di legge siano applicate con quel senso di comprensione che i sottufficiali meritano si nutra nei loro confronti.

CUTTITTA. Si deve osservare che la Marina e l'Aeronautica non hanno ancora dato compiuta esecuzione al decreto 13 maggio 1947, n. 500; pertanto vi sono ancora diversi sottufficiali in esuberanza nei loro organici e si impone l'esigenza dei trasferimenti.

Quindi, nessuna preoccupazione dobbiamo nutrire, perchè il provvedimento va proprio a vantaggio degli interessati; anzi, dobbiamo ringraziare il Governo, che viene incontro ai sottufficiali con questo provvedimento.

Faccio soltanto osservare che, mentre la Marina e l'Aeronautica si sono preoccupate di trattenere i loro sottufficiali in servizio, l'Esercito si è affrettato ad applicare in maniera draconiana il decreto n. 500.

MEDA. È necessario precisare: nell'Esercito le categorie specializzate di sottufficiali sono deficitarie, tanto che l'amministrazione ha dovuto indire concorsi per ben 30 mila specializzati. Il disegno di legge, come ha giustamente osservato il collega Cuttitta, viene a favorire i sottufficiali esuberanti, che l'amministrazione avrebbe dovuto sfollare.

MARZAROTTO. Allo scopo di evitare qualsiasi preoccupazione su eventuali sperequazioni economiche, susseguenti ai trasferimenti, propongo che all'articolo 4, dopo le parole « conservano l'anzianità posseduta », si aggiunga « e, ove sia migliore, il trattamento economico della categoria di origine ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« È data facoltà al Ministro per la difesa, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, di trasferire, con sua determinazione, sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare da categorie eccedenti in altre deficitarie.

Analogamente, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1220, è data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, in deroga all'articolo 9 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, trasferimenti di ruolo e categorie per i sottufficiali dell'Aeronautica militare in carriera continuativa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« I trasferimenti di cui al precedente articolo 1 hanno luogo a domanda.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dal termine che sarà fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione ».

Lo pongo in vitazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« I trasferimenti previsti dal precedente articolo 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teorico-professionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di avanzamento.

Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di mesi due, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« I capi di prima, seconda e terza classe ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina nonché i sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, trasferiti di categoria ai sensi dell'articolo 1, conservano l'anzianità posseduta nella categoria di origine e sono classificati con i pari grado della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio ed ai precedenti di carriera ».

A questo articolo l'onorevole Marzarotto ha presentato il seguente emendamento: « *Dopo le parole* « conservano l'anzianità

posseduta », *aggiungere le altre* « e, ove sia migliore, il trattamento economico della categoria di origine ».

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento sia accettabile, anche per le ragioni esposte dal rappresentante del Governo.

AZZI. A me pare che le norme dell'articolo 4, con le quali si stabilisce che i trasferiti sono classificati con i pari grado della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento, in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera, danneggino piuttosto i sottufficiali della categoria nella quale vengono trasferiti i sottufficiali esuberanti.

In altre parole, noi facciamo un'opera buona sistemando i sottufficiali, che senza questo provvedimento sarebbero allontanati dal servizio, ma compiamo un arbitrio a danno dei sottufficiali che possono essere scavalcati nella classifica dai nuovi arrivati.

Dato poi che ai sottufficiali esuberanti che faranno domanda di trasferimento sarà dato il vantaggio di non essere collocati a riposo, non ritengo che si debba dare loro, come si vorrebbe con l'emendamento Marzarotto, un altro vantaggio. A mio parere è opportuno accettare l'articolo 4 nel testo trasmessoci.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Desidero far notare che l'articolo 4 mira appunto ad evitare le sperequazioni dando una certa elasticità di giudizio alla Commissione di avanzamento che tiene conto dell'anzianità di servizio e dei precedenti di carriera, mentre invece, nell'articolo 87 del testo unico della legge sul corpo degli equipaggi militari, modificato dalla legge 18 giugno 1931, il trasferimento era fatto semplicemente in base alla anzianità di servizio. E quindi, effettivamente, mantenendosi questo criterio rigido nella immissione da una categoria all'altra, il sottufficiale già in servizio nella categoria in cui erano ammessi gli esuberanti poteva venire danneggiato.

Ritengo, quindi, che l'articolo possa essere approvato senza modificazioni.

MARZAROTTO. Il mio emendamento ha soltanto lo scopo di evitare quelle sperequazioni possibili alle quali si era fatto cenno; naturalmente, se si ritiene che il diritto alla conservazione del precedente trattamento economico più favorevole sia implicitamente riconosciuto in questo articolo, io rinuncio all'emendamento.

MEDA. Mi sembra che l'emendamento Marzarotto non abbia ragione di essere, perchè il trattamento economico dei sottufficiali non varierà in seguito al passaggio da una categoria all'altra.

CARRON. Desidero anch'io far osservare che l'emendamento sarebbe superfluo, poichè i sottufficiali conservando la stessa anzianità, conserveranno lo stesso stipendio. Potrebbe darsi che qualche sottufficiale perdesse una indennità pertinente ad una particolare specializzazione, ma in questo caso non sarebbe giusto mantenergliela dopo il trasferimento ad altra categoria.

PRESIDENTE. Onorevole Marzarotto, mantiene il suo emendamento ?

MARZAROTTO. Non v'insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« La facoltà prevista dal precedente articolo 1 potrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI